

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati (C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL NUOVO COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

TITOLO: Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Art. 1

Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 2196-*bis*, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-*bis*, 2197-*bis*, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-*bis*, 2209-*ter*, comma 1, alinea, 2209-*quater*, comma 1, alinea, 2209-*septies*, comma 1, 2214-*bis*, comma 4, 2221-*bis*, comma 1, 2224, comma 1, lettera a), 2229, comma 6, 2233-*bis*, comma 1, alinea, 2236-*bis*, comma 1-*quater*, 2238-*ter*, comma 1, 2239, comma 3-*quater*, il termine "2024" è sostituito dal seguente: "2030";

b) agli articoli 2206-*bis*, comma 1, lettera c), e 2224, comma 1, lettera b), il termine "2025" è sostituito dal seguente: "2031".

2. In riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Art. 2

Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 798-*bis*, comma 1:

1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

- "1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
- 2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
- 3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti;"

2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

- "1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

c) superamento con esito positivo del corso basilico di formazione iniziale.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:

a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70%;

b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30%.

3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:

a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;

b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti.

4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.

5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1^a classe, per la Marina militare, aviere scelto, per l'Aeronautica militare.”;

8) l'articolo 701 è sostituito dal seguente:

“Art. 701. *Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale* - 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.”;

9) all'articolo 702, comma 1, le parole “di un anno e quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “iniziale e triennale”;

10) all'articolo 703:

10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole “in ferma prefissata”, sono inserite le seguenti: “, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,”;

10.2) il comma 2 è abrogato;

10.3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.”;

11) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

“Art. 704. *Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente* - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salvo espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata sino ai termini di seguito indicati:

a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955;

b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini a fianco di ciascuno indicati:

a) se hanno riacquisito l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;

b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquisito l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come prestato in ferma prefissata triennale.";

b) all'articolo 706, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata;"

d) all'articolo 781, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base.";

e) all'articolo 842:

1) al comma 3, le parole "quadriennale e in rafferma biennale" sono sostituite dalla seguente: "triennale";

2) al comma 3-ter, la parola "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";

f) all'articolo 930, comma 1-bis, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) volontari in ferma prefissata triennale esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;";

g) l'articolo 954 è sostituito dal seguente:

"Art. 954. *Rafferme dei volontari* - 1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale.

3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.";

h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;";

i) all'articolo 958:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Entro il 12° mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1.";

2) al comma 3, le parole "di un anno" sono sostituite dalla seguente: "iniziale";

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni di cui al comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata.";

l) all'articolo 960:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.";

2) al comma 2, le parole "di un anno" sono soppresse;

m) all'articolo 978, comma 1, le parole "di un anno" sono sostituite dalla seguente: "iniziale";

n) all'articolo 988:

1) al comma 2, le parole "e il trattamento economico" sono soppresse;

2) al comma 3:

2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in

ferma breve, e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale.”;

2.2) al quarto periodo, la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

o) all’articolo 1302, comma 1, la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

p) l’articolo 1303 è sostituito dal seguente:

“Art. 1303. *Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti* - 1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.”;

q) all’articolo 1501:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell’anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo.”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festività.”;

r) all’articolo 1502:

1) al comma 1, lettera a):

1.1) al numero 1), le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

1.2) al numero 2), la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

1.3) il numero 3) è soppresso;

2) al comma 1, lettera b):

2.1) al numero 1), le parole “di un anno” sono sostituite dalla seguente: “iniziale”;

2.2) al numero 2), la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”;

2.3) il numero 3) è soppresso;

3) al comma 2, le parole “numeri 1), 2) e 3)” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 1) e 2)”;

4) al comma 4:

4.1) alla lettera a), le parole “ai sensi dell’articolo 2204” sono sostituite dalle seguenti: “o rafferma”;

4.2) alla lettera b), le parole “quadriennale e in rafferma biennale” sono sostituite dalla seguente: “triennale”;

5) al comma 7, le parole “il mese di giugno dell’anno” sono sostituite dalle seguenti: “l’anno”;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si applica l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”;

s) all’articolo 1503:

1) al comma 2:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale.”;

1.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale.”

- 1.3) la lettera *d*) è soppressa;
- 1.4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:
"e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma";
- 2) al comma 6, lettera *b*):
- 2.1) al numero 1), le parole "di un anno" sono sostituite dalla seguente: "iniziale";
- 2.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti.";
- t) all'articolo 1504:
- 1) al comma 1, la parola "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";
- 2) il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole "in ferma prefissata di un anno" sono inserite le seguenti: "e dei volontari in ferma prefissata iniziale".

Art. 4

Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) l'articolo 1791 è sostituito dal seguente:
- "Art. 1791. *Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata* - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:
- a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.";
- b) l'articolo 1792 è sostituito dal seguente:
- "Art. 1792. *Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata* - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attività giornaliera, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di una indennità forfettaria pari a euro 100,00 mensili, a far data dal 1^o gennaio 2023. L'indennità è ridotta in misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfettario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2015, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.
2. Ai volontari in ferma prefissata triennale le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previste dai provvedimenti di

concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.

3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

4. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 28 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte nelle misure fisse ivi previste.

5. Ai volontari in ferma prefissata triennale le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 28 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento della indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.”;

c) l'articolo 1793 è abrogato;

d) all'articolo 1798, comma 1:

1) la parola “nette” è sostituita dalla seguente: “lorde”;

2) le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;

e) all'articolo 1799:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale.”.

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “o in rafferma annuale” sono inserite le seguenti: “e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati”;

b) la parola “quadriennale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.

Art. 5

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2198, sono inseriti i seguenti:

Art. 2198-bis. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma - 1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati sino al 31 dicembre 2022.

2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 697.

3. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702.

4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2^a classe per la Marina militare, aviere, per l'Aeronautica militare.

5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

6. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017.

7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma quadriennale.

8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700.

9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonché:

a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli 703, gli articoli 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), 1503, comma 2, lettera a);

b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), 1503, comma 2, lettera b).

10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2198-ter. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma - 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi sino al 31 dicembre 2024.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore a trent'anni compiuti.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, nonché la possibilità di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702.

4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1^a classe, per la Marina militare, aviere scelto, per l'Aeronautica militare.

5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda:

a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente al 2017;

b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019;

c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nel 2020.

6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

7. Le modalità e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.

8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo al completamento della ferma quadriennale.

11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite all'articolo 704.

12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di diciotto mesi.

14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale:

a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, è la seguente:

1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni;

2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni;

b) il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero sei mesi per la rafferma annuale;

c) è possibile fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo

- 1) è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- 2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo primo periodo, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti;
- 3) l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfettari di guardia e di impiego;
- 4) l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;
- b)* a decorrere dal 1° gennaio 2025:
- 1) è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3;
- 2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2;
- 3) cessa la corresponsione della indennità di cui alla lettera *a)*, numero 2);
- 4) l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfettari di guardia e di impiego;
- 5) l'articolo 1792, comma 5, per le indennità di impiego operativo;
- c)* durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infertilità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera *a)*, n. 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera *b)*, n. 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e a decorrere dal decimo mese non sono più dovuti.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2).
3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.”.

Art. 6

Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali

1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
- a)* a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno;
- b)* a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, è fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

Art. 7

Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 627, comma 7:

1) le parole "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

2) le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare";

c) all'articolo 630:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

1.2) alla lettera b), le parole "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

1.3) alla lettera c), le parole "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

1.4) alla lettera d), le parole da "caporal maggiore capo scelto" a "primo aviere capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato";

2) al comma 1-bis:

2.1) le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2.2) le parole "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare";

2.3) le parole "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e corrispondenti";

d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola "sottocapo" è sostituita dalle seguenti: "comune scelto";

e) all'articolo 632, comma 1:

1) alla lettera s), le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) alla lettera t), le parole "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

3) alla lettera u), le parole "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

4) alla lettera v) le parole "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

f) all'articolo 840, comma 2-bis:

1) all'alinea, le parole "I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti";

2) alla lettera d), le parole "al grado" sono sostituite dalle seguenti: "alla qualifica";

g) all'articolo 841:

1) al comma 1, la parola "posseduto" è sostituita dalle seguenti: "e qualifica posseduti";

2) al comma 2-bis, le parole "I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I graduati aiutanti, e corrispondenti";

h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola "speciale" è sostituita dalle seguenti: "relativa al corrispettivo grado apicale";

i) all'articolo 1283, comma 1-*bis*, le parole "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare";

l) all'articolo 1306:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

1.2) alla lettera b), le parole "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

1.3) alla lettera c), le parole "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

1.4) alla lettera d) le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) al comma 1-*bis*:

2.1) le parole "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

2.2) le parole "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.";

m) all'articolo 1307:

1) al comma 1, le parole "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

2) ai commi 1 e 2, le parole "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

3) ai commi 2 e 3, le parole "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

4) al comma 3, le parole "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

n) all'articolo 1307-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante e di sottocapo aiutante";

2) alla rubrica, le parole "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, le parole "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati e gradi corrispondenti";

o) all'articolo 1308, comma 3, le parole "sottocapo di 1^a classe scelto" sono sostituite dalle seguenti: "sottocapo scelto";

p) all'articolo 1323-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante";

2) alla rubrica, dopo le parole "sergenti maggiori capo" sono inserite le seguenti: "e gradi corrispondenti";

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, dopo le parole "sergenti maggiori capi" sono inserite le seguenti: "e gradi corrispondenti";

q) all'articolo 2197-*quater*, comma 2, le parole "sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "sergenti maggiori aiutanti e qualifiche";

r) all'articolo 2197-*sexies*, comma 2, le parole "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e qualifiche";

s) all'articolo 2209-*septies*, comma 3, lettera c), le parole "o della qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: ", di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,";

t) all'articolo 2254-*ter*:

"Art. 1094-bis. *Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli* - 1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e in deroga all'articolo 1078 non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente."

Art. 9

Delega legislativa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni;

b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;

c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il

reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

1) adeguamento di strutture e risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale definendone le modalità;

2) costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e a 675 unità di marescialli, graduati e appuntati e carabinieri in servizio permanente da destinare alle professioni sanitarie, ripartito nei rispettivi corpi e ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

3) possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni;

m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non

trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni di adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.”.